



Repertorio n. **15775**

Raccolta n. **5825**

VERBALE DI ASSEMBLEA

Registrato a **Bologna**
Agenzia delle Entrate
Ufficio 1 il **09.11.2017**
al n. **20223** Serie **1T**
Esatti Euro 356,00

DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette il giorno sedici del mese di ottobre

16 ottobre 2017

alle ore quindici e minuti primi trenta in San Giovanni in Persiceto (BO),

Via Castelfranco n. 16/B, negli uffici della sede della Società Idropolis

Piscine S.R.L. davanti a me **dott.ssa EMANUELA LA ROSA**, notaio in

San Giovanni in Persiceto, iscritta presso il Collegio Notarile del Distretto

di Bologna,

si sono costituiti:

- **PACCHIONI ROBERTA**, nato a San Giovanni in Persiceto (BO) il 30

maggio 1974, domiciliata per carica in San Giovanni in Persiceto (BO),

Via Castelfranco n. 16/B presso la sede della Società, la quale

interviene nel presente atto nella qualità di Amministratore Unico e

legale rappresentante della Società:

"IDROPOLIS PISCINE S.R.L.", con sede in San Giovanni in Persiceto

(BO), Via Castelfranco n. 16/B, Capitale sociale euro 100.000,00

interamente versato, Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro

delle Imprese di Bologna 01245520372, iscritta al n. 369327 del

Repertorio Economico Amministrativo;

nonchè i Comuni soci della suddetta società Idropolis Piscine S.R.L. e

precisamente:

- **"COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO"** con sede in San

Giovanni In Persiceto, Corso Italia n. 70, Codice Fiscale 00874410376;

in persona del Sindaco signor:

PELLEGATTI LORENZO nato a Ficarolo (RO) il 23 novembre 1953

domiciliato per la carica in San Giovanni In Persiceto, Corso Italia n. 70,

presso la sede del Comune, avente i poteri in virtù dell'art. 50 del

D.Lgs n. 267/2000 ed a quanto infra autorizzato con deliberazione del

Consiglio Comunale n. 63 del 28 settembre 2017 esecutiva ai sensi di

legge;

- **"COMUNE DI CREVALCORE"**, con sede in Crevalcore (BO), Via

Persicetana n. 226, Codice Fiscale: 00316400373;

in persona del Sindaco signor:

BROGLIA CLAUDIO, nato a Crevalcore (BO) il 28 giugno 1961,

domiciliato per la carica in Crevalcore (BO), Via Persicetana n. 226,

presso la sede del Comune, avente i poteri in virtù dell'art. 50 del D.Lgs

n. 267/2000 ed a quanto infra autorizzato con deliberazione del

Consiglio Comunale n. 53 del 28 settembre 2017, esecutiva ai sensi di

legge;

- **"COMUNE DI SALA BOLOGNESE"** con sede in Sala Bolognese

(BO), Piazza Marconi n.1, Codice Fiscale: 80014630372;

in persona del Sindaco signor:

BASSI EMANUELE, nato a San Giovanni in Persiceto (BO) il 17 aprile

1971, domiciliato per la carica in Sala Bolognese (BO), Piazza Marconi

n.1, presso la sede del Comune, avente i poteri in virtù dell'art. 50 del

D.Lgs n. 267/2000 ed a quanto infra autorizzato con deliberazione del

Consiglio Comunale n. 47 del 28 settembre 2017, esecutiva ai sensi di

legge;

- **"COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE"** con sede in Sant'Agata

Bolognese (BO), Via 2 Agosto 1980 n. 118,

Codice Fiscale: 00865820377;

in persona del Vice Sindaco signor:

SERRA MAURIZIO, nato a Bologna il 4 febbraio 1941, domiciliato per

la carica in Sant'Agata Bolognese (BO), Via 2 Agosto 1980 n. 118,

presso la sede del Comune, avente i poteri in virtù dell'art. 50 del D.Lgs

n. 267/2000 ed a quanto infra autorizzato con deliberazione del

Consiglio Comunale n. 41 del 28 settembre 2017 esecutiva ai sensi di

legge;

- **"COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA"**, con sede in Anzola dell'Emilia

(BO), Via Grimandi n.1, Codice Fiscale: 80062710373;

in persona del Vice Sindaco signor:

MARCHESINI LORIS, nato ad Anzola Dell'Emilia il 17 febbraio 1955,

domiciliato per carica in Anzola dell'Emilia (BO), Via Grimandi n.1,

presso la sede del Comune, avente i poteri in virtù dell'art. 50 del D.Lgs

n. 267/2000 ed a quanto infra autorizzato con deliberazione del

Consiglio Comunale n. 67 del 28 settembre 2017, esecutiva ai sensi di

legge.

Comparenti della cui identità personale io notaio sono certo.

La costituita PACCHIONI ROBERTA nella indicata qualità mi richiede di

redigere il verbale dell'assemblea dei Soci della suddetta Società

IDROPOLIS PISCINE S.R.L. riunita in questo luogo e per questo giorno

ed ora per discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti all'

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

1) Adozione di nuovo statuto sociale

2) Varie ed eventuali

Aderendo a tale richiesta io notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell' Assemblea, a norma di statuto, la costituita

PACCHIONI ROBERTA la quale constata e mi dichiara che:

A) l'assemblea è stata regolarmente costituita mediante avviso inviato a

tutti i soci in tempo utile come da documentazione agli atti della società;

B) sono presenti tutti i soci titolari dell'intero capitale sociale e

precisamente:

- il COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO, titolare di una quota del valore nominale di euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) pari al 20% (venti per cento) del Capitale Sociale;

- il COMUNE DI CREVALCORE, titolare di una quota del valore nominale di euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) pari al 20% (venti per cento) del Capitale Sociale;

- il COMUNE DI SALA BOLOGNESE, titolare di una quota del valore nominale di euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) pari al 20% (venti per cento) del Capitale Sociale;

- il COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE, titolare di una quota del valore nominale di euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) pari al 20% (venti per cento) del Capitale Sociale;

- il COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA, titolare di una quota del valore nominale di euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) pari al 20%

(venti per cento) del Capitale sociale;

C) è presente l'Organo Amministrativo in persona di esso Amministratore Unico.

Pertanto il Presidente dichiara l'Assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente inizia la trattazione dell'unico argomento all'ordine del giorno della parte straordinaria esponendo all'assemblea che è necessario procedere alla modifica dello statuto sociale per adeguarlo alla normativa di cui al Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, nuovo testo unico sulle società partecipate.

Il Presidente illustra all'Assemblea che le modifiche sostanzialmente riguardano:

- una puntuale descrizione, nell'art. 4. in materia di controllo analogo, degli obblighi della società verso i Comuni soci al fine di garantire l'esercizio del controllo analogo;

- una più specifica descrizione dell'oggetto sociale di cui all'art. 5 e della natura in house della società stessa con l'apposizione del limite di legge all'attività svolta dalla società a favore di soggetti diversi dai soci;

- viene ulteriormente sancito nell'art. 8 il divieto di partecipazione privata al capitale sociale;

- in aderenza a quanto previsto dal d.lgs. n. 175/2016 si stabilisce nell'art. 21 che la società è amministrata di norma da un Amministratore unico con possibilità da parte dell'Assemblea di nominare il Consiglio di Amministrazione composto da tre membri solo per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa; viene chiarito che la

	previsione di un vice presidente, è esclusivamente collegata alla	
	sostituzione del presidente in caso di assenza o impedimento; viene	
	inserito nei commi 12 e 13 dell'art. 21 l'obbligo del rispetto	
	dell'equilibrio di genere e il divieto per gli amministratori di essere	
	dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti;	
	- nell'art. 26 si prevede l'obbligo e non la facoltà della nomina	
	dell'organo di controllo o revisore legale dei conti in ottemperanza alla	
	nuova normativa.	
	Ulteriori modifiche di altri articoli dello statuto sono di carattere formale	
	e riguardano l'eliminazione di riferimenti alla normativa precedente,	
	modifiche per coordinamento con gli articoli modificati nonché vengono	
	numerati in ciascun articolo dello statuto i relativi commi. Rimangono	
	invece invariati, la denominazione sociale, la sede sociale, il capitale	
	sociale e la durata mentre l'oggetto sociale viene più dettagliatamente	
	descritto come sopra già indicato e pertanto l'art. 5 diventa del seguente	
	tenore:	
	"Art. 5) Oggetto	
	1. La società rispetta i canoni e la missione tipici delle società "in	
	<i>house providing</i> " e pertanto l'interpretazione del presente articolo non	
	potrà che essere quella più armonica rispetto alla natura delle società.	
	La società ha per oggetto esclusivo per conto degli Enti locali soci la	
	gestione del servizio di interesse generale del complesso delle piscine	
	coperte e scoperte site in San Giovanni in Persiceto (BO). Tutte le	
	attività dovranno prestare particolare attenzione all'accesso diffuso degli	
	studenti delle scuole dei Comuni soci e di categorie sensibili (anziani e	

categorie protette).

2. Si intendono ricompresi nello scopo sociale anche:

a) la progettazione per conto proprio, la costruzione delle infrastrutture e di tutte le opere di ammodernamento e di potenziamento, la locazione degli spazi costituenti i complessi immobiliari, le manutenzioni ordinarie e straordinarie, le innovazioni, i completamenti richiesti per il buon funzionamento dei complessi immobiliari;

b) l'organizzazione e la gestione, anche mediante appalti o concessioni, delle attività da svolgersi nelle strutture sociali nonché dei servizi accessori, ivi compresi eventuali esercizi commerciali per la fornitura di beni e servizi comunque connessi o utili al più efficiente ed economico esercizio dei complessi sportivi.

3. La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni necessarie e/o utili per il raggiungimento dello scopo sociale e quindi potrà acquistare, vendere, permutare, ipotecare, prendere in affitto terreni e fabbricati, acquistare, cedere o affittare aziende, fare qualsiasi operazione finanziaria e di credito, concedere ipoteche sui beni sociali, prendere iscrizioni ipotecarie e/o cancellarle sui beni di terzi, assumere obbligazioni per fidejussioni e avalli, assumere o cedere partecipazioni in aziende similari che abbiano scopo analogo o affine, e potrà altresì acquistare e/o sfruttare brevetti.

4. Infine potrà compiere ogni attività connessa od affine o complementare con l'oggetto sociale sopra indicato.

5. In ogni caso la società potrà svolgere tutte le altre attività

compatibili con i suoi scopi societari, purché affidate nel rispetto delle regole previste nel nostro ordinamento in materia di società partecipate da parte di enti pubblici.

6. La Società, quale organismo *in house*, dovrà svolgere più dell'80% (ottanta per cento) del fatturato nello svolgimento di compiti affidati dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore è consentita solo se assicura economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso delle attività."

Il Presidente ricorda all'Assemblea che è stato predisposto un nuovo testo di statuto sociale contenente le modifiche di cui sopra che è stato già sottoposto agli enti soci e i rispettivi Consigli Comunali dei Comuni soci hanno approvato il suddetto nuovo testo di statuto sociale come risulta dalle delibere dei Consigli Comunali e precisamente:

- del Comune di San Giovanni in Persiceto n. 63 del 28 settembre 2017;

- del Comune di Crevalcore n. 53 del 28 settembre 2017;

- del Comune di Sala Bolognese n. 47 del 28 settembre 2017;

- del Comune di Sant'Agata Bolognese n. 41 del 28 settembre 2017;

- del Comune di Anzola dell'Emilia n. 67 del 28 settembre 2017.

Pertanto il Presidente propone di adottare il suddetto nuovo testo di statuto così come approvato dai rispettivi Organi competenti dei Comuni soci.

Dopo breve ed esauriente discussione il Presidente mette pertanto in votazione per alzata di mano, modalità di espressione del voto decisa all'unanimità degli intervenuti, il seguente testo di deliberazione

"L'assemblea della società IDROPOLIS PISCINE S.R.L.

DELIBERA:

1) di approvare e adottare il nuovo testo dello statuto così come è stato approvato dai Consigli comunali dei rispettivi Comuni soci ed allegato alle deliberazioni dei Consigli Comunale sopra citate.

Avvenuta la votazione, il Presidente procede pertanto all'accertamento del suo risultato e dichiara approvata all'unanimità dei voti la proposta di deliberazione come sopra formulata.

Il Presidente mi consegna il nuovo testo dello Statuto Sociale come sopra deliberato che si allega al presente verbale sotto la lettera "A" omessane la lettura per espressa e concorde dispensa avutane dai costituiti.

Non essendovi altro da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea per la parte straordinaria alle ore sedici.

Le spese del presente atto sono a carico della Società.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente verbale del quale ho dato lettura ai costituiti che ne approvano il contenuto e lo sottoscrivono con me notaio alle ore sedici.

Scritto in parte con mezzi elettronici da persona di mia fiducia da me diretta e completato a penna di mia mano, consta di tre fogli occupati per dieci facciate fin qui.

FIRMATO: PACCHIONI ROBERTA

FIRMATO: LORENZO PELLEGATTI

FIRMATO: EMANUELE BASSI

FIRMATO: MAURIZIO SERRA

FIRMATO: LORIS MARCHESINI

FIRMATO: BROGLIA CLAUDIO

FIRMATO: EMANUELA LA ROSA NOTAIO

STATUTO

CAPO I°

COSTITUZIONE DELLA SOCIETA'

Art. 1) Denominazione

1. E' costituita una società a responsabilità limitata "Idropolis Piscine S.r.l."

2. La Società svolge i servizi di cui all'oggetto sociale strumentalmente all'attività degli enti pubblici partecipanti, in funzione della loro attività e nell'ambito del perseguimento delle finalità istituzionali dei soci ai sensi dell'art. 2463 del Codice Civile e dell'art. 16 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 utilizzando le modalità dell'affidamento diretto "in house providing" nell'interesse dei soci pubblici che detengono interamente il capitale sociale.

3. La società non potrà partecipare ad altre società od enti di qualsiasi natura.

Art. 2) Sede e domicilio dei soci

1. La società ha sede a San Giovanni in Persiceto (BO).

2. La società può istituire, modificare o sopprimere succursali, agenzie, rappresentanze sul territorio italiano, istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

3. In caso di variazione di indirizzo gli amministratori depositeranno apposita dichiarazione presso il competente Registro delle Imprese.

Art. 3) Durata

1. La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata per delibera dell'assemblea

dei soci.

Art. 4) Controllo analogo dei soci

1. In ossequio alla normativa attualmente vigente la Società si obbliga a consentire ai soci l'effettuazione, sull'attività sociale, di un controllo analogo a quello che i soci potrebbero esercitare direttamente sulle attività da loro svolte direttamente (c.d. " *in house providing*").

2. A tal fine l'Organo amministrativo:

a) trasmette agli enti pubblici soci, per la preventiva approvazione, almeno 20 giorni prima della data fissata per la convocazione dell'assemblea, il piano annuale delle attività e il conseguente bilancio di previsione per la gestione dei beni di proprietà della società e/o ad essa conferiti dai soci;

b) sottopone ad approvazione dell'assemblea dei soci, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sull'andamento della gestione contenente la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi e l'individuazione delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario;

c) trasmette agli Enti pubblici soci per la preventiva approvazione, almeno 30 giorni prima della data prevista per l'assemblea di approvazione del bilancio di cui al successivo art. 28, il bilancio stesso e le allegate relazioni. Gli Enti pubblici soci possono esprimere osservazioni e rilievi entro 15 giorni dal ricevimento.

3. Ciascun socio ha diritto di ottenere dagli amministratori notizie ed informazioni relative alle attività svolte dalla Società, nonché di consultare anche tramite professionisti di sua fiducia, i libri sociali ed i

documenti relativi all'amministrazione.

Art. 5) Oggetto

1. La società rispetta i canoni e la missione tipici delle società "in house providing" e pertanto l'interpretazione del presente articolo non potrà che essere quella più armonica rispetto alla natura della società.

La società ha per oggetto esclusivo per conto degli Enti locali soci la gestione del servizio di interesse generale del complesso delle piscine coperte e scoperte site in San Giovanni in Persiceto (BO). Tutte le attività dovranno prestare particolare attenzione all'accesso diffuso degli studenti delle scuole dei Comuni soci e di categorie sensibili (anziani e categorie protette).

2. Si intendono ricompresi nello scopo sociale anche:

a) la progettazione per conto proprio, la costruzione delle infrastrutture e di tutte le opere di ammodernamento e di potenziamento, la locazione degli spazi costituenti i complessi immobiliari, le manutenzioni ordinarie e straordinarie, le innovazioni, i **completamenti** richiesti per il buon funzionamento dei complessi immobiliari;

b) l'organizzazione e la gestione, anche mediante appalti o concessioni, delle attività da svolgersi nelle strutture sociali **nonché** dei servizi accessori, ivi compresi eventuali esercizi commerciali per la fornitura di beni e servizi comunque connessi o utili al più efficiente ed economico esercizio dei complessi sportivi.

3. La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni necessarie e/o utili per il raggiungimento dello scopo sociale e quindi potrà acquistare, vendere, permutare, ipotecare, prendere in affitto terreni e fabbricati,

acquistare, cedere o affittare aziende, fare qualsiasi operazione finanziaria e di credito, concedere ipoteche sui beni sociali, prendere iscrizioni ipotecarie e/o cancellarle sui beni di terzi, assumere obbligazioni per fideiussioni e avalli, assumere o cedere partecipazioni in aziende simili che abbiano scopo analogo o affine, e potrà altresì acquistare e/o sfruttare brevetti.

4. Infine potrà compiere ogni attività connessa od affine o complementare con l'oggetto sociale sopra indicato.

5. In ogni caso la società potrà svolgere tutte le altre attività compatibili con i suoi scopi societari, purché affidate nel rispetto delle regole previste nel nostro ordinamento in materia di società partecipate da parte di enti pubblici.

6. La Società, quale organismo *in house*, dovrà svolgere più dell'80% (ottanta per cento) del fatturato nello svolgimento di compiti affidati dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore è consentita solo se assicura economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso delle attività.

CAPO II°

CAPITALE SOCIALE - QUOTE - FINANZIAMENTI

Art. 6) Misura del capitale

1. Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi dell'articolo 2468 del Codice Civile.

2. La decisione di aumento del capitale sociale può essere assunta anche in deroga al disposto dell'articolo 2464 del Codice civile, sulla necessità di eseguire i conferimenti in denaro.

3. Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote emesse in sede di aumento di capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata.

4. Il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dalla società a ciascun socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove quote, salvo che la decisione dei soci di aumentare il capitale sociale non stabilisca un termine maggiore per l'esercizio del diritto di opzione predetto.

5. In virtù di quanto stabilito al successivo art. 8 del presente statuto, qualora in sede di aumento del capitale sociale uno o più soci non **procedano** alla sottoscrizione di tale aumento, questi dovranno necessariamente procedere alla cessione della loro intera quota nei confronti di tutti gli altri soci, i quali la acquisteranno in misura tale da mantenere l'identica proporzionalità delle quote di capitale sociale, così come stabilito dal successivo art. 8. In subordine alla suddetta ipotesi, con l'accordo di tutti i restanti soci e fermo restando quanto stabilito dal presente statuto dall'art. **9.5**, la cessione potrà avvenire nei confronti di un nuovo socio, che si impegni anche alla sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato. Qualora i soci restanti non provvedano all'acquisto della quota del socio non aderente all'aumento di capitale e il medesimo socio non **ceda** la quota ad un nuovo socio come previsto nel precedente capoverso, il socio non aderente incorrerà in una causa di esclusione ai

sensi del successivo art. 11.

6. In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omissivo, **motivando** le ragioni di tale omissione nel verbale dell'assemblea, il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all'articolo 2482-bis, comma 2, del Codice civile.

Art. 7) Finanziamenti dei soci alla società

1. I finanziamenti con diritto alla restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa per tempo vigente in materia di raccolta di risparmio.

2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

3. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'articolo 2467 del Codice civile.

Art. 8) Quote di partecipazione al capitale sociale

1. Possono rivestire la qualità di soci esclusivamente gli Enti Pubblici territoriali e le quote di partecipazione al capitale sociale sono ripartite pariteticamente fra tutti i soci. Sia in fase di costituzione della società, sia durante tutta la sua vita, è fatto divieto ai soci di possedere partecipazioni al capitale sociale in misura diversa di quella paritetica.

1. bis E' assolutamente vietata la partecipazione di privati al capitale sociale. Nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 è comunque nullo ed inefficace qualsiasi atto che abbia come effetto la partecipazione di privati al capitale sociale ovvero la possibilità per privati di incidere

sull'amministrazione della società

2. Qualora in capo ad uno o più soci dovesse venire meno la pariteticità di cui al comma 1, il socio o i soci che possiedono una partecipazione superiore a quella degli altri soci dovranno obbligatoriamente procedere alla cessione della parte eccedente della propria quota nei confronti degli altri soci, che dovranno obbligatoriamente acquistarla, in misura tale da ripristinare la piena pariteticità delle partecipazioni. I diritti di voto e tutti gli altri diritti derivanti dal possesso della quota di partecipazione eccedente, sono sospesi sino alla cessione che ripristina la pariteticità delle partecipazioni.

3. Fatto salvo quanto previsto nel precedente capoverso, i diritti di voto spettanti a ciascun socio nell'assemblea dei soci, qualunque sia la materia trattata, sono proporzionali alla quota di partecipazione posseduta da ciascuno di essi. E' consentita l'attribuzione a singoli soci di "particolari diritti" relativi all'amministrazione della società o alla distribuzione degli utili; salvo il disposto dell'art. 2473, comma 1°, C.C. i particolari diritti attribuiti a singoli soci possono essere modificati solo con decisione unanime dei soci.

4. Il trasferimento delle quote di partecipazione per atto tra vivi da parte del socio cui siano attribuiti i "particolari diritti" di cui al comma 2 non comporta l'attribuzione al soggetto acquirente degli stessi diritti già spettanti in capo al socio alienante; in caso di successione *mortis causa*, sia a titolo universale che a titolo particolare, detti particolari diritti si estinguono.

Art. 9) Trasferimento delle quote di partecipazione - gradimento

1. In caso di trasferimento di quote di partecipazione al capitale sociale

e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui all'articolo 6 del

presente statuto, per atto tra vivi, spetta agli altri soci il diritto di

prelazione, precisandosi che:

- in sede di trasferimento delle quote sociali è necessario rispettare

quanto stabilito dall'art. 8, primo capoverso, del presente statuto in

tema di misura di partecipazione al capitale sociale da parte dei soci;

- per trasferimento si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o

gratuito, concernente la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto

di dette quote o diritti (ivi compreso, in via esemplificativa, la

compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la

costituzione di rendita, la dazione in pagamento, il trasferimento che

intervenga nell'ambito di cessione o di conferimento di azienda, fusione

o scissione) in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il

risultato del mutamento di titolarità di dette quote o diritti;

- il diritto di prelazione può essere esercitato da tutti i soci aventi diritto,

ma solo a condizione che tutti gli aventi diritto lo esercitino, in modo da

consentire il rispetto di quanto stabilito dall'art. 8 primo capoverso, del

presente statuto; in questo caso al socio che cede la propria intera

partecipazione, subentreranno in misura proporzionale tutti gli altri soci.

Qualora al socio cedente subentri un nuovo soggetto, estraneo alla

compagine sociale, il diritto di prelazione è escluso in capo a tutti gli altri

soci, fermo restando il rispetto di quanto previsto ai successivi paragrafi

in tema di trasferimento delle quote partecipazione;

- il socio ("proponente") che intende effettuare il trasferimento ("la

proposta”) mediante atto a titolo oneroso e con corrispettivo fungibile, deve prima farne offerta, alle stesse condizioni, agli altri soci tramite l’organo amministrativo, al quale deve comunicare l’entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente e i termini temporali di stipula dell’atto traslativo. Entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l’organo amministrativo deve dare notizia della proposta di alienazione a tutti i soci, assegnando agli stessi un termine di 20 (venti) giorni, dal ricevimento della comunicazione, per l’esercizio del diritto di prelazione. Entro questo ultimo termine, i soci, a pena di decadenza, devono comunicare al proponente e all’organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell’organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, e cioè intendendosi la proposta del proponente effettuata ai sensi dell’articolo 1326 del Codice civile e l’organo amministrativo come domiciliatario del proponente medesimo per le comunicazioni inerenti l’accettazione di detta proposta.

2. In caso di esercizio della prelazione, la stipula dell’atto traslativo e il pagamento del corrispettivo dovuto devono avvenire nei medesimi termini indicati nella proposta di alienazione formulata dal socio proponente. Nel caso di termini già scaduti, a causa dell’espletamento delle procedure che precedono, detta stipula e detto pagamento devono avvenire nei 15 giorni successivi a quello in cui l’alienazione si è perfezionata.

3. Nel caso in cui i soci non esercitino il diritto di prelazione con le descritte modalità, il socio che intende procedere al trasferimento può liberamente effettuare l'atto traslativo entro i termini indicati nella sua proposta di alienazione; se detti termini sono scaduti a causa dell'espletamento della procedura che precede, essi sono prorogati di 45 giorni a far tempo dal giorno in cui è scaduto il termine per gli altri soci per esercitare il diritto di prelazione. Ove l'atto traslativo non avvenga nei termini che precedono, il socio che intende effettuare il trasferimento deve ripetere tutta la procedura di cui sopra.

4. Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci cosicché l'avente causa non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle quote acquisiti in violazione e, in particolare, il diritto agli utili, il diritto di voto e il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della società.

5. In tutti casi in cui un socio intenda cedere, a qualsiasi titolo e nel rispetto di quanto previsto ai precedenti commi, la propria quota ad un soggetto estraneo alla compagine sociale, occorrerà, ai fini dell'efficacia nei confronti della società del trasferimento della predetta quota il gradimento da parte dell'assemblea dei soci.

6. Pertanto il socio che intenda alienare la propria quota, dovrà comunicare con lettera raccomandata inviata alla società la proposta di alienazione, contenente l'indicazione del cessionario e la descrizione della quota da alienare, il corrispettivo ed i termini di pagamento della transazione. La decisione sul gradimento dovrà intervenire senza

indugio e dovrà essere comunicata al socio entro trenta giorni dalla data di ricevimento della suddetta proposta di cessione, con lettera raccomandata inviata all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

7. Qualora il gradimento venga negato, gli altri soci, in proporzione alle quote da ciascuno di essi possedute, dovranno acquistare le quote al corrispettivo determinato secondo le modalità e nella misura previste dall'art. 2437-ter Codice Civile.

8. A tal fine l'organo amministrativo nella medesima lettera con la quale viene comunicato il parere negativo al trasferimento a favore del soggetto indicato, comunicherà al socio alienante la volontà di acquistare le quote da parte degli altri soci, in questo caso il socio sarà comunque libero di rifiutare l'offerta e conservare la titolarità della propria quota.

9. Qualora i soci non provvedano all'acquisto della partecipazione soggetta al gradimento nei sessanta giorni successivi, al socio alienante spetta il diritto di recesso ai sensi degli artt. 2355-bis, 2437, 2437-bis e 2437-ter del Codice civile, si applica quanto previsto dall'art. 11 del presente statuto in tema di recesso del socio.

10. Il trasferimento che avvenga in violazione della clausola di gradimento e/o del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci, con la conseguenza che l'avente causa non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità della quota e, in particolare, il diritto agli utili, il diritto di voto e il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della società.

Art. 10) Particolari diritti dei soci

1. In relazione alla eventuale distribuzione delle riserve patrimoniali, degli utili di esercizio formatesi anteriormente alla costituzione della società ed in sede di ripartizione dell'attivo patrimoniale rinveniente al termine della procedura di liquidazione della società, a prescindere dalla quota di partecipazione posseduta da ciascun socio, sono previste, ai sensi dell'art. 2468, comma 3, Cod. Civ., le seguenti percentuali di ripartizione

Socio Comune di San Giovanni in Persiceto 48,60 %

Socio Comune di Crevalcore 24,89 %

Socio Comune di Sala Bolognese 10,66 %

Socio Comune di Sant'Agata Bolognese 10,63 %

Socio Comune di Anzola dell'Emilia 5,22 %

Totale 100,00 %

Art. 11) Recesso ed esclusione del socio

1. Il socio può recedere dalla società, per tutta la sua partecipazione:

a) nei casi previsti dall'art. 2473 del Codice Civile;

b) nel caso in cui si realizzi quanto descritto dall'art. 9.9 penultimo capoverso (mancato acquisto delle quote poste in vendita da un socio da parte degli altri soci, in caso di diniego del gradimento). In questo caso spetta anche agli altri soci il medesimo diritto di recesso maturato in capo al socio che aveva manifestato la volontà di recedere dalla società.

2. L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso nei suddetti casi, dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante raccomandata a.r. o a mano (con firma per ricevuta), che dovrà essere

inviata alla Società entro 30 (trenta) giorni:

1) dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il recesso;

2) dall'avvenuta conoscenza da parte del socio recedente del fatto che legittima il recesso, se tale fatto è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro delle Imprese.

3. Il recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione e si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società.

4. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la Società, entro 90 (novanta) giorni dall'esercizio del recesso, revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della società.

5. La liquidazione della partecipazione del socio receduto avverrà alle condizioni previste dalla legge.

6. Costituisce causa di esclusione dalla Società:

a) il perdurare del possesso da parte di uno o più soci di una partecipazione superiore a quella degli altri soci, che violi pertanto il disposto dell'art. 8 del presente statuto in tema di pariteticità delle partecipazioni al capitale sociale;

b) il verificarsi della condizione di cui all'art. 6.5 ultimo capoverso, del presente statuto (mancata adesione di un socio all'aumento del capitale sociale e concomitante mancata cessione della quota ai soci restanti o ad un nuovo socio, che provvedano alla sottoscrizione dell'aumento).

7. L'esclusione deve essere decisa con deliberazione dell'assemblea adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale. Nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la partecipazione del socio la cui esclusione deve essere decisa.

8. L'esclusione deve essere tempestivamente comunicata al socio escluso ed ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo alla spedizione della comunicazione. Ai fini del rimborso della partecipazione al socio escluso, i termini di cui all'articolo 2473 del Codice civile decorrono a partire dalla data di spedizione della comunicazione di esclusione.

9. Si applica, per quanto qui non derogato, l'art. 2287 del Codice Civile.

CAPO III°

ASSEMBLEE

Art. 12) Decisione dei soci - competenze

1. Ai sensi dell'articolo 2463 n. 7) e dell'articolo 2479 del Codice civile sono di competenza dei soci, oltre le materie indicate all'articolo 2479, comma 2, Codice civile:

a) le decisioni sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione;

b) le decisioni sugli argomenti per i quali i soci che rappresentano un terzo del capitale sociale richiedano l'adozione di una decisione dei soci;

c) l'approvazione del bilancio, la destinazione degli utili e l'approvazione dei documenti di cui all'art. 4 del presente statuto (controllo analogo);

d) la determinazione della struttura dell'Organo Amministrativo, la

	nomina degli Amministratori e l'attribuzione di deleghe	
	all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione;	
	e) la nomina del Revisore dei conti e/o dell'Organo di Controllo (Collegio	
	Sindacale o Sindaco Unico), nonché i loro compensi;	
	f) le modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto nel rispetto delle	
	norme sugli affidamenti diretti;	
	g) ogni determinazione sociale in merito all'azione di responsabilità	
	contro gli amministratori;	
	h) ogni decisione relativa alla proroga di durata della Società od	
	all'anticipato scioglimento della stessa sempre però nel rispetto del	
	termine previsto al precedente art. 3;	
	i) la nomina dei Liquidatori e la determinazione dei criteri di svolgimento	
	della liquidazione.	
	2. Non deve essere autorizzato da decisione dei soci, ai sensi	
	dell'articolo 2465 del Codice civile, l'acquisto da parte della società, per	
	un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o	
	di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni	
	dalla iscrizione della società.	
	Art. 13) Decisioni dei soci – Modalità	
	1. Le decisioni dei soci sono adottate unicamente mediante	
	deliberazione assembleare assunta ai sensi dell'art. 2479 bis Codice	
	civile.	
	Art. 14) Assemblea dei soci – Convocazione	
	1. L'assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente	

del Consiglio d'Amministrazione mediante avviso spedito ai soci almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

2. In caso di mancato rispetto della suddetta procedura di convocazione, l'assemblea sarà valida, comunque riunita, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale; siano presenti o informati della riunione tutti gli Amministratori ed i Sindaci, se nominati; nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

3. Ai fini del rispetto di quanto sopra ed in ossequio a quanto disposto dall'articolo 2479-bis, comma 5, del Codice civile, occorre che gli Amministratori (e, se nominati, i Sindaci) assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e spedita alla Società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica), da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare.

Art. 15) Assemblea dei soci – Luogo di convocazione

1. L'assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale sia altrove, purché in Italia.

Art. 16) Assemblea dei soci – Rappresentanza

1. La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.

2. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato come sostituto nella delega.

Art. 17) Assemblea dei soci – Presidenza

1. La presidenza dell'assemblea spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, oppure, in caso di mancanza o di assenza dei soggetti predetti, al consigliere più anziano di età. In via residuale si applica l'articolo 2479-bis, comma 4, del Codice civile.

2. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.

3. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

4. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

Art. 18) Assemblea dei soci – Quorum costitutivo - Intervento in assemblea

1. L'assemblea è validamente costituita, in presenza di regolare convocazione, ove sia presente in proprio o per delega almeno i 4/5 (quattro quinti) del capitale sociale. Vale quanto stabilito dall'art. 14, ultimo paragrafo, del presente statuto.

2. Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che rivestono la qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese.

3. L'assemblea può svolgersi solo se gli intervenuti sono tutti presenti nel medesimo luogo, non essendo consentito che gli intervenuti possano essere dislocati in più luoghi.

Art. 19) Decisioni dei soci – Quorum deliberativo

1. Le decisioni assembleari sono adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimono voti contrari oppure che si astengano, sono decise dall'assemblea.

2. La trasformazione, la fusione e la scissione della società, la revoca dello stato di liquidazione, la deliberazione che comporti una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, la messa in liquidazione della società, l'effettuazione di operazioni straordinarie, l'introduzione, modificazione o soppressione della clausola compromissoria ed in generale le modifiche del presente statuto, sono deliberate dall'assemblea con il voto favorevole dei soci che rappresentino i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

3. In caso di socio in conflitto di interessi, per il calcolo della maggioranza necessaria ad adottare la decisione per la quale sussiste detto conflitto, si sottrae dal numero complessivo dei diritti di voto il voto del socio in conflitto di interessi.

4. Le decisioni dell'assemblea sono tempestivamente comunicate agli Amministratori e ai Sindaci che sono rimasti assenti nonché, se nominati, al Revisore legale e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito.

Art. 20) Assemblea dei soci – Verbalizzazione

1. Le decisioni dell'assemblea dei soci devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

2. Il verbale deve indicare:

a) la data dell'assemblea;

b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti;

c) le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche in allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

3. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

4. Il verbale dell'assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la rapida esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione e deve essere trascritto tempestivamente a cura dell'Organo Amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478 del Codice civile.

CAPO IV°

ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE,

ORGANO DI CONTROLLO – REVISORE DEI CONTI

E AZIONE DI RESPONSABILITA'

Art. 21) Amministrazione della società

1. La società è amministrata da un Amministratore Unico o, nel caso in cui l'assemblea in sede di nomina individui specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa tali da richiedere una gestione pluripersonale, da un Consiglio d'Amministrazione, composto da tre membri

(compreso il Presidente), il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

2. La nomina degli amministratori e la scelta del sistema di amministrazione monocratico o collegiale compete all'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 2479 del Codice civile.

3. Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice civile e dal decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39.

4. Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dall'atto costitutivo o all'atto della nomina; in mancanza di fissazione del termine, essi durano in carica fino a revoca.

5. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno che la funzione di presidenza sia attribuita ad uno degli amministratori all'atto della loro nomina; con la medesima maggioranza può essere nominato un vice presidente cui sono attribuiti esclusivamente poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione verifica la regolarità della costituzione del consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

6. Gli amministratori sono rieleggibili.

7. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si dovrà provvedere senza indugio alla convocazione dell'assemblea dei soci, affinché provveda alla nomina degli

amministratori mancanti.

8. Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dai soci, si considera decaduto l'intero Organo Amministrativo e i soci provvedono alle nuove nomine.

9. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio; nell'atto costitutivo o con decisione dei soci, per ogni esercizio, può altresì essere assegnato un compenso agli amministratori; in ogni caso i rimborsi delle spese ed i compensi potranno essere riconosciuti solo entro i limiti imposti in materia dalla normativa vigente. In mancanza di determinazione del compenso, si intende che gli amministratori vi abbiano rinunciato.

10. Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del Codice civile.

11. Per la nomina e la composizione dell'Organo Amministrativo dovranno trovare applicazione le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti in materia di società partecipate da Enti Locali.

12. Nella scelta degli amministratori dovrà essere assicurato il rispetto dell'equilibrio di genere almeno nella misura di un terzo da computare sul numero complessivo delle **designazioni** o nomine effettuate in corso di anno.

13. Gli amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche **controllanti** o vigilanti. Qualora siano dipendenti delle società controllate, in virtù del principio di **onnicomprendività** della retribuzione, fatto salvo il diritto di copertura e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto dei limiti di legge, essi

hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza.

Art. 22) Adunanza collegiale del consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri.

2. Il Consiglio viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore, nonché ai Sindaci effettivi, se nominati, e nei casi di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

3. Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso e i componenti del collegio sindacale, se nominato, siano presenti od informati della riunione, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

4. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità

e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento

dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente

gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e

comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione

simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati

nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della

Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere

svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il

soggetto verbalizzante.

5. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza

della maggioranza dei suoi membri in carica.

6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei

presenti. In caso di parità dei voti, la deliberazione proposta si intende

approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la

seduta, salvo il caso in cui il Consiglio sia composto di due soli membri.

Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni

caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che

esprimano voti contrari oppure si astengano, sono decise a maggioranza

assoluta di voti dei presenti.

7. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

8. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di

amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

9. Il verbale deve indicare:

a) la data dell'adunanza;

b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti;

c) le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti e dei dissenzienti;

d) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

10. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

Art. 23) Poteri dell'organo amministrativo

1. L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale, compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale e gli sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione:

a) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'articolo 2479 del Codice civile;

b) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dal presente statuto.

2. L'esecuzione delle operazioni la cui decisione sia riservata dalla legge o dallo statuto ai soci è di competenza dell'Organo Amministrativo.

Art. 24) Amministratori delegati, direttori e procuratori

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più Amministratori Delegati, fissando le relative attribuzioni. Non sono

delegabili le materie elencate nell'articolo 2381, comma 4 del Codice civile.

2. A uno o più membri del consiglio di amministrazione possono essere delegate, in tutto o in parte, in via esclusiva, le funzioni inerenti gli adempimenti normativi, amministrativi, retributivi, contributivi, fiscali, di sicurezza e igiene del lavoro e comunque tutti gli adempimenti inerenti i rapporti con i soggetti che dalla società percepiscono redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo e redditi di capitale; a coloro cui siano attribuite dette funzioni delegate spetta di esercitare, sempre in via esclusiva, tutti gli inerenti poteri decisionali e di tenere i rapporti con le Autorità e gli uffici preposti alla trattazione di dette problematiche e pure, nelle stesse materie, con l'Autorità Giudiziaria di ogni ordine e grado.

3. L'Organo amministrativo può nominare direttori e procuratori speciali.

4. Per la nomina dei direttori e procuratori speciali dovranno trovare applicazione le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti in materia di società partecipate da Enti Locali.

Art. 25) Rappresentanza sociale

1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche soprannazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio d'Amministrazione, il quale potrà delegare a ciò un altro componente del Consiglio. L'organo amministrativo può deliberare che l'uso della firma

sociale sia conferito, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi, sia congiuntamente che disgiuntamente.

Art. 26) Organo di Controllo – Revisore dei conti

1. La Società nomina un Organo di Controllo o un Revisore.

1. L'Organo di Controllo può essere costituito da un unico membro effettivo o da un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il Presidente è nominato dai soci contestualmente alla nomina del Collegio.

2. L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'Organo di Controllo viene ricostituito.

3. Le riunioni dell'Organo di Controllo, se collegiale, possono tenersi anche con mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione; in tal caso si applicano le disposizioni previste nel presente statuto in materia di Organo Amministrativo.

4. L'Organo di Controllo ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-*bis* Codice civile.

5. La Revisione legale dei conti della Società viene esercitata, a discrezione dei soci, da un Revisore legale o da una Società di Revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'Organo di Controllo ove consentito dalla legge.

6. Qualora eserciti la revisione legale dei conti, l'Organo di Controllo deve essere composto da revisori contabili iscritti nell'apposito registro.

7. La retribuzione annuale dell'Organo di Controllo e del Revisore legale

dei conti è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

8. Per la nomina e la composizione dell'Organo di Controllo (Collegio Sindacale o Sindaco Unico) dovranno trovare applicazione le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti in materia di società partecipate da Enti Locali.

Art. 27) Azione di responsabilità

1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della Società ma solo ove vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale sociale.

CAPO V°

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Art. 28) Esercizi sociali, bilancio e utili

1. Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio.
3. Esso è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 Codice civile.
4. Gli utili netti risultanti dal bilancio non potranno essere distribuiti durante tutta la vita della società ed almeno il 5 (cinque) per cento, dovrà essere accantonato ogni anno alla Riserva Legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale.

5. E' fatto inoltre divieto di distribuzione, durante tutta la vita della Società, delle somme accantonate nelle Riserve Patrimoniali formatesi in periodi antecedenti la trasformazione in società a responsabilità limitata.

CAPO VI°

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 29) Scioglimento e liquidazione

1. La Società si scioglie nei casi e con i modi previsti dalla legge e dal presente statuto.

2. In ogni caso diverso da quello in cui sulla nomina dei liquidatori intervenga una decisione dei soci, in caso di scioglimento della società l'organo di liquidazione è composto da coloro che in quel momento compongono l'organo amministrativo.

3. In ogni caso diverso da quello in cui sulle modalità della liquidazione intervenga una decisione dei soci, le regole di funzionamento dell'organo di liquidazione e la relativa rappresentanza della società sono disciplinate dalle medesime regole vigenti per l'organo amministrativo anteriormente al verificarsi della causa di scioglimento della Società.

4. Per la ripartizione dell'attivo rinveniente dalla liquidazione vale quanto disposto dall'art. 10 del presente statuto.

CAPO VII°

FORO COMPETENTE

Art. 30) Foro competente

1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove la società

ha la propria sede legale.

CAPO VIII°

NORME FINALI

Art. 31) Legge applicabile

1- Al presente statuto si applica la legge italiana.

Art. 32) Recapito dei soci per i rapporti sociali

1. Ogni qualvolta, nel presente statuto, si fa riferimento a comunicazioni da inviare ad uno o più soci, tale comunicazione si intenderà regolarmente effettuata qualora, oltre ad aver rispettato ogni condizione, termine o requisito sostanziale specificatamente previsto dal presente statuto, sia stata indirizzata all'indirizzo di ciascuno dei soci quale risultante dal libro soci della società alla data in cui la comunicazione è effettuata.

2. Qualora siano previste forme di comunicazione anche mediante telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, le trasmissioni ai soggetti di cui sopra dovranno essere fatte al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o al diverso recapito che siano stati espressamente comunicati da detti soggetti alla Società.

Art. 33) Disposizioni generali

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti.

FIRMATO: PACCHIONI ROBERTA

FIRMATO: LORENZO PELLEGATTI

FIRMATO: EMANUELE BASSI

FIRMATO: MAURIZIO SERRA

FIRMATO: LORIS MARCHESINI

FIRMATO: BROGLIA CLAUDIO

FIRMATO: EMANUELA LA ROSA NOTAIO